

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 149
in data 03/12/2013
Prot. N. 17108

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

TRIBUTO MAGGIORAZIONE ART. 14 COMMA 13 D.L. 6/12/2011 N. 201. MODALITA' OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO MAGGIORAZIONE SUI SERVIZI.

L'anno **duemilatredici** addì **TRE** del mese di **DICEMBRE** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA	- Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO	- Assessore	*	
3. MARINELLO UGO	“		*
4. GANASSIN PAOLA	“	*	
5. ZONTA MARCO	“	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale a scavalco ZANON Dott. Giuseppe** .

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: TRIBUTO MAGGIORAZIONE ART. 14 COMMA 13 D.L. 6/12/2011 n. 201.
MODALITA' OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO MAGGIORAZIONE SUI
SERVIZI.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, ha disposto l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni con la possibilità prevista al comma 29 di istituire, in alternativa al tributo, una tariffa avente natura di corrispettivo;
- in applicazione delle suddette disposizioni è stata istituita la Tariffa Rifiuti di cui al comma 29 che, ai sensi del successivo comma 31, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani individuato, alla data del 31.12.2012, nella società pubblica ETRA S.p.a. nel rispetto del modello organizzativo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali dell'in house providing;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 08/10/2013 è stata affidata ad Etra S.p.A. la gestione del Tributo Maggiorazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale di Igiene Ambientale, disciplina della tariffa corrispettivo e della maggiorazione.

CONSIDERATO CHE:

- il suddetto articolo 14 istituisce un nuovo tributo denominato *Maggiorazione* il cui presupposto di applicazione coincide con il prelievo tariffario sui rifiuti ed è quantificato nella misura di 0,30 centesimi di euro al metro quadro di superficie occupata ai fini dell'applicazione della Tariffa rifiuti;
- per effetto delle disposizioni contenute nel DL 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, articolo 10 comma 2 lettera c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando

- apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- la disciplina della maggiorazione è stata definita all'interno del Regolamento di Igiene Ambientale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2013;
 - Etra S.p.A., rispettando i requisiti del Modello in house providing, può essere affidataria del servizio di gestione del Tributo Maggiorazione, in quanto rientrante tra i soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali, contemplati nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 che esclude, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto e destinataria di affidamento diretto.

VISTA la posizione assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al versamento della maggiorazione, esplicitate nella Risoluzione Ministeriale n. 9/DF del 9 settembre 2013, emanata dopo le sopraggiunte disposizioni in materia di Tares contenute nell'articolo 5 del DL 102 del 31 agosto 2013, nella quale si dà evidenza del fatto che:

- *“dalla lettura sistematica delle norme appena richiamate, emerge che deve essere assicurato all'erario entro l'anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011..... A questo proposito, si ribadisce che il citato comma 4 dell'art. 5 del D. L. n. 102 del 2013 prevede espressamente che il comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l'ultima rata dell'anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.....*
- *Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall'art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall'art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.*
- *Al riguardo, deve essere evidenziato che i suddetti adempimenti sono necessari sia per assicurare che il relativo*

gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell'esercizio 2013 sia per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale ...

- Si deve, infine, affrontare l'ulteriore problematica rappresentata dalla possibilità per l'ente locale di fissare nel corso dell'anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto e accertato contabilmente per l'anno 2013. Al riguardo, va sottolineato che l'art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall'ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell'art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013. Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un'eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando, come precisato al paragrafo 1, l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013.

RAVVISATA la necessità di:

- Confermare le scadenze della tariffa corrispettivo dovuta per l'anno 2013 rispetto alla disciplina di scadenza definita con la deliberazione di Giunta Comunale n 117 del 08/10/2013;
- Definire i tempi di invio del modello di pagamento per garantire il versamento della maggiorazione nonché gli indirizzi per le modalità di calcolo e di applicazione delle agevolazioni che, in ogni caso, sono diretta conseguenza dell'applicazione della tariffa rifiuti.

CONSIDERATO ai fini dell'individuazione del gestore che sussiste identità del presupposto di applicazione della maggiorazione rispetto alla tariffa rifiuti.

VISTO il DL 201/2011, articolo 14.

VISTO il DL 35/2013 in ordine alla potestà sulle rate e scadenze Tares.

VISTO il DL 102/2013, articolo 5.

VISTO l'articolo 52 del D. Lgs 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate e il D. Lgs 23/2011.

VISTA la proposta presentata dal gestore rifiuti ETRA S.p.A. in data 24/10/2013 Prot. 14723 e successivamente integrata con Prot. 14972 del 29/10/2013 in merito alla gestione e quantificazione della maggiorazione e alle scadenze di versamento ai fini della tariffa corrispettivo.

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni espresse nelle premesse, ad Etra S.p.A., le attività di gestione del Tributo Maggiorazione, fatta salva la compatibilità delle regole per l'affidamento in house, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine;
- 2) di approvare il disciplinare delle attività per la gestione della Maggiorazione da parte di Etra S.p.A. allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- 3) di stabilire ai fini del versamento della maggiorazione in adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative e di prassi ministeriale che:
 - la maggiorazione dovrà essere quantificata dal soggetto gestore sulla base delle situazioni dichiarate ai fini della Tariffa rifiuti secondo il consolidato storico calcolato almeno al 31 agosto 2013, per effetto dell'identità di presupposto di occupazione e la insussistenza di un autonomo obbligo dichiarativo ai fini della maggiorazione;
 - per le situazioni dichiarate ai fini della Tariffa rifiuti e relative per le quali non sia disponibile il dato di superficie, questa verrà rilevata e associata, quando possibile, alle banche dati secondo i dati resi disponibili presso l'Agenzia delle Entrate ex Territorio, considerando assoggettabile alla maggiorazione l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al regolamento n° 138/98;
 - il computo delle agevolazioni di cui all'art. 60 del Regolamento Comunale di Igiene Ambientale, disciplina della tariffa corrispettivo e della maggiorazione:
 - o utilizzando il dato storico relativo all'annualità 2012 nei seguenti casi:
 - distanza dal punto di raccolta;

- immobili di attività economiche o istituzionali predisposti all'uso, ma permanentemente non occupati;
 - situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente;
 - abitazioni temporaneamente chiuse;
 - locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale;
 - avvio a recupero di rifiuti assimilati.
- sulla base delle aliquote percentuali di riduzione definite dalla delibera tariffaria 2013 nei seguenti casi:
- raccolta differenziata e autocompostaggio per le utenze domestiche
 - avvio a recupero di rifiuti assimilati per le utenze non domestiche ordinarie, cioè quelle che conferiscono direttamente al Gestore rifiuti urbani qualitativamente e quantitativamente analoghi a quelli conferiti dalle utenze domestiche ed entro il limite massimo definito dall'apposito allegato della delibera tariffaria, alle quali viene riconosciuta una riduzione calcolata in proporzione alla quantità di rifiuti complessivamente recuperati dal sistema di raccolta dei rifiuti urbani. La quantità di rifiuti avviati a recupero dalle utenze non domestiche ordinarie si assume direttamente proporzionale ai ricavi per la cessione dei rifiuti riciclabili così come specificati nell'allegato "CESSIONE RIFIUTI RICILABILI CONFERITI DALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ORDINARIE – RICAVI LORDI" del Piano Finanziario in virtù di un livello di differenziazione analogo a quello riscontrato per le utenze domestiche.
- 4) il versamento del tributo maggiorazione deve avvenire entro il 16 dicembre 2013, come indicato nella sopracitata Risoluzione n. 9DF/2013;
- 5) il gestore Etra S.p.A. provvederà all'invio al domicilio del debitore dei modelli di pagamento corredati di idonea informativa, i modelli saranno preventivamente calcolati secondo quanto indicato ai punti precedenti ai fini di agevolare il versamento della maggiorazione statale;
- 6) per l'anno 2013, l'importo minimo al di sotto del quale non si procede al versamento spontaneo è stabilito in € 2,00, costo

inferiore all'ammontare delle spese di elaborazione, stampa e spedizione dell'addizionale;

- 7) non sono state definite dal Ministero di competenza le modalità di rimborso al contribuente delle eventuali somme che risulteranno versate in eccesso all'erario e confluite nel circuito di gestione della delega F24 o bollettino conforme;
- 8) di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio Contabile e Gestione delle Entrate Zelia Rag. PAN alla sottoscrizione del disciplinare delle attività di gestione della Maggiorazione da parte di Etra S.p.A. allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

- ❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Zelia Rag. PAN

- ❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Zelia Rag. PAN

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO AD ETRA SPA DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO MAGGIORAZIONE SUI SERVIZI

L'anno duemiltredici, il giorno _____ del mese di _____, in

tra

la società Etra S.p.A., codice fiscale e part. iva 03278040245, con sede a Bassano del Grappa (VI) in Largo Parolini n. 82/b, rappresentata da Stefano Svegliado, nato a Cittadella (PD) il 22/10/1966, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della sopra indicata società, il quale agisce in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante;

e

il Comune di..... c.f./p.i., nella persona di, nato a il, domiciliato agli effetti del presente atto presso la Sede Municipale, Via n., il quale agisce in qualità di del Comune di, in forza del, il quale stipula la presente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata;

Premesso che:

- Il Comune detiene la partecipazione della società Etra SpA che risponde ai requisiti dell'in house providing;
- Con il Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2013 è stato disciplinato il tributo maggiorazione per i servizi indivisibili e ne è stata affidata la gestione alla società pubblica Etra SpA.
- Con delibera di Consiglio Comunale n° [] del [] / [] / [] sono state definite le modalità operative di applicazione del tributo maggiorazione sui servizi.
- Rilevato che le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedono che la gestione dei tributi può essere effettuata anche da società a capitale interamente pubblico, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che:
 - l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;e riscontrando che Etra Spa, rientra nella suddetta casistica;
- Ritenuto quindi essere in linea con la normativa vigente l'assegnazione al soggetto gestore in house dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del nuovo tributo comunale sui servizi;
- Considerato che, per quanto sopra, è interesse del Comune affidare la gestione della Maggiorazione nel sistema informatico di Etra SpA, già in uso per la Tariffa corrispettivo, e per questo non intende dotarsi di diversi supporti per la gestione del tributo stesso;
- Tenuto conto che Etra per la gestione della Maggiorazione è dotata di idonei supporti informatici e adeguata organizzazione affidabili sia in termini di prestazione che di integrità dei dati.

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente disciplinare regola l'affidamento ad Etra SpA del servizio di applicazione del tributo comunale sui servizi per il Comune di Rossano Veneto, con l'intento di ottimizzare le prestazioni a favore dei soggetti passivi del tributo e di realizzare una gestione efficace, efficiente ed economica, fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Etra SpA.

Art. 3 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune:

- 1) L'approvazione delle modifiche regolamentari per la gestione del tributo sui servizi;
- 2) La fornitura delle credenziali d'accesso alle banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, in quanto finalizzate alla gestione della maggiorazione, computata sul metro quadrato di superficie calpestabile o, in alternativa, la trasmissione delle stesse ad ETRA Spa;
- 3) Collaborare con gli uffici di ETRA S.p.a, attraverso i propri uffici competenti, per tutte le attività connesse agli obiettivi della presente convenzione, anche erogando il servizio di front office, al fine di garantire agli utenti ubicati nel territorio comunale la maggiore disponibilità di informazioni e relativa assistenza.

Art. 4 - Competenze di Etra SpA

E' di competenza di Etra S.p.A. la determinazione del Tributo maggiorazione così come definito nell'art. 14 del D.lgs. 201/2011 e nel Regolamento per l'istituzione e disciplina della tariffa e del Tributo maggiorazione e l'espletamento delle seguenti attività:

- o elaborazione su sistema informatico dei dati imponibili contenuti nella banca dati gestita ai fini della tariffa rifiuti per procedere alla successiva determinazione del tributo e applicazione delle riduzioni/esenzioni previste nel regolamento.
- o stampa, imbustamento e postalizzazione per tutte le utenze iscritte dell'informativa sul Tributo maggiorazione corredata dal modello F24 precompilato e relative istruzioni ai fini del corretto versamento delle somme dovute, ad eccezione delle utenze per le quali risulti un importo inferiore a quello minimo per il versamento spontaneo stabilito in € 2,00.
- o aggiornamento del sito con spazio dedicato alla maggiorazione tributaria, alle informazioni sulle modalità di calcolo e versamento a mezzo F24.

Etra mette a disposizione una organizzazione di "Front Office" attraverso i propri uffici aperti al pubblico nonché di un servizio di "Call Center" attraverso il numero verde gratuito 800 247 842 per dare assistenza e informazione agli utenti, oltre ad un'organizzazione di "Back Office", finalizzato alla gestione delle eventuali istanze pervenute dagli utenti dovute ad errori commessi in sede di calcolo.

Non rientrano tra le attività previste dal presente disciplinare eventuali ulteriori accertamenti successivi o revisioni sugli F24 emessi (salvo il caso precedente di errori commessi in sede di calcolo) derivanti da rettifiche dei dati catastali o altro.

Non sono disciplinate dal presente documento le modalità di rimborso al contribuente delle eventuali somme che risulteranno versate in eccesso all'erario e confluite nel circuito di gestione della delega F24, in quanto non sono ancora state definite dal Ministero di competenza.

Art. 5 - Tutela dell'immagine del comune

Etra garantisce la tutela dell'immagine del Comune, garantendo che l'applicazione del presente disciplinare avviene nella totale conformità di quanto previsto.

Art. 6 - Durata e compenso

La presente convenzione termina al 31.12.2013 in aderenza alle disposizioni del DL 95/2012, articolo 4 in tema di affidamento in house.

Per le operazioni di gestione della applicazione del tributo maggiorazione viene pattuito un importo pari ad € 0,50 IVA inclusa per ogni utenza (n. utenze 3.614) comprensivo di tutte le prestazioni indicate nella presente convenzione, pari ad un totale di € 1.807,00.

Art. 7 - Registrazione Contratto

Il presente disciplinare verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Per il Comune di

Per Etra SpA

Il Responsabile

il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

N. 1068 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **12/12/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **12 /12/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....